



CORTE DI APPELLO DI TORINO

LA VIOLENZA DI GENERE E AI DANNI DI VITTIME VULNERABILI. IL PUNTO SULLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E SULLE NOVITÀ NORMATIVE

12 maggio 2026

Corso D26226 - Struttura Territoriale di Formazione Decentrata Distretto Corte di
appello di Torino

SALUTO ISTITUZIONALE

Sono molto felice di inaugurare il convegno di questo pomeriggio sulla violenza di genere, che vede la partecipazione di due autorevoli relatori, super esperti della materia, i quali - sono certa - offriranno, seppur da prospettive diverse, una panoramica completa e approfondita delle problematiche più attuali sul tema in oggetto.

Come tutti noi giuristi presenti in questa sala sappiamo bene, la nostra legislazione in tema di violenza di genere e di reati di c.d. codice rosso è all'avanguardia anche sul piano internazionale. Deve, nondimeno, essere segnalata la recente - e non condivisibile - battuta d'arresto all'auspicata modifica dell'art. 609-*bis* del codice penale, nel senso di rendere punibile qualsiasi atto sessuale compiuto in assenza di una chiara, libera e attuale adesione del partner. Modifica che risulta adesso fortemente supportata dalla risoluzione adottata in data 28 aprile 2026 dal Parlamento Europeo - con la netta maggioranza di 447 voti a favore, 160 contrari e 43 astensioni - con cui si è chiesto alla Commissione di presentare una proposta legislativa che stabilisca una definizione comune di stupro basata su un consenso libero, informato e revocabile, così da allineare le leggi dei singoli Paesi dell'Unione agli standard internazionali in materia, in particolare, alla Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall'Italia nel 2013, ma dalla UE soltanto nel 2023. L'auspicio è, dunque, che tutta la normativa euro-unitaria possa basarsi sul principio che *"solo sì significa sì"*.

Nonostante l'apprezzabile e tangibile attenzione del legislatore e dell'autorità giudiziaria, il dramma della violenza di genere risulta tutt'altro che superato e risolto: ci troviamo in presenza di un fenomeno per così dire strutturale, fortemente radicato nella nostra società, dunque estremamente complesso da divellere.

Non v'è dubbio che, negli ultimi anni, si sia registrato un impegno crescente delle istituzioni e della magistratura verso il fenomeno e di questo v'è chiara evidenza nei dati statistici dei processi per reati di c.d. codice rosso (cioè per i delitti di maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale).

In particolare, nel periodo 2023 – I quadrimestre 2026, considerati quali processi per reati codice rosso quelli concernenti i delitti di cui agli artt. 309-bis, 612-bis e 572 del codice penale, nella Corte di appello (Distretto del Piemonte e della Valle d'Aosta) e nel Tribunale di Torino, si sono registrati i seguenti dati:

	Numero processi codice rosso definiti	Incidenza sul numero totale di processi	Durata processi codice rosso in gg	Durata della totalità dei processi in gg
Corte Appello TO	2.344	11%	343	526
Tribunale TO (Gip+Dib)	7.543	9%	126	121
di cui Gip	6.860	10%	95	80
di cui Dib	683	4%	430	286

In particolare, avendo riguardo alla situazione della sola Corte di appello di Torino, le sopravvenienze di processi per reati di c.d. codice rosso, si sono registrati i seguenti dati:

numero di processi di codice rosso nel 2023	numero di processi di codice rosso nel 2024	numero di processi di codice rosso nel 2025	numero di processi di codice rosso nel 2026 (al 30/04/2026)
464 su 4511 pari al 10%	537 su 4157 pari al 13%	526 su 3577 pari al 15%	200 su 1281 pari al 15,6%

Altro dato estremamente importante – e confortante – è quello che concerne la durata dei processi per reati di c.d. codice rosso. Durata che, sempre avendo riguardo alla situazione della sola Corte di appello di Torino, si è nel tempo fortemente contratta, con conseguente abbattimento dell’arretrato in materia.

Dato per anno	Durata processi codice rosso in gg	Durata totalità processi in Corte in gg
2023	399	645
2024	326	541
2025	315	385
2026	266	288

Tuttavia, i dati appena esposti – pur evidenziando un incremento dei processi in materia di violenza di genere e una significativa riduzione dei tempi di relativa celebrazione - non elidono il fatto che l’emersione del fenomeno criminale in oggetto continui ad essere fortemente parziale.

Nella relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, approvata nella recentissima seduta del 29 aprile 2026, in cui si sono ripresi i dati raccolti dall’ISTAT e dal Ministero dell’interno, si è difatti rimarcato come tale fenomeno delittuoso, da un lato, risulti caratterizzato da un’ampia diffusione, dall’altro lato, continui a connotarsi da un rilevante tasso di sommerso, tanto che soltanto una donna su dieci denuncia la violenza subita, indipendentemente dalla forma in cui essa si sia manifestata.

D’altronde, come è stato detto da più parti - e qui ricordo le parole del sociologo francese Pierre Bourdieu - il dominio maschile sulle donne è la più antica e duratura forma di oppressione esistente.

La storia antica e con essa la mitologia, ma, purtroppo, anche la storia moderna, danno evidenza di prevaricazioni, maltrattamenti, rapimenti e violenze sessuali non solo come modalità di affermazione dell’uomo sulla donna, ma anche come vera e propria arma di guerra da impiegare nei conflitti fra i popoli.

Le profondissime radici e l’estrema diffusione del fenomeno impongono allora un impegno multilivello e multifattoriale, che non si esaurisca nel solo intervento penale, ma che prenda le mosse dall’educazione al rispetto e all’affettività, da una costante attenzione ai messaggi espliciti e impliciti, talvolta subliminali, veicolati dai mezzi di comunicazione, che - pur nel necessario rispetto della libertà di espressione - ammonisca circa il rischio di riproposizione di modelli culturali discriminatori, favorendo il superamento del persistente e pervasivo paradigma patriarcale.

In questo contesto, trovo estremamente importante che la prima ricordata Commissione Parlamentare, nella relazione approvata il 15 aprile 2026, abbia posto in luce come una delle forme più diffuse di violenza contro le donne, soprattutto in ambito familiare, sia rappresentato dalla c.d. violenza economica. Come l'esperienza giudiziaria ci insegna, spesso è proprio la mancanza di autonomia economica a rendere le donne non libere di decidere e di scegliere il proprio futuro, dunque, non sovrane di interrompere relazioni tossiche, di sottrarsi a contesti maltrattanti così come di presentare e di coltivare denunce.

Si tratta, perciò, di aprire nuove prospettive, di superare meccanismi educativi e culturali discriminatori, di rifondare le relazioni fra i generi su diverse basi economiche e sociali, di impostare il contrasto alla violenza di genere anche in termini di strategie per assicurare la parità nell'accesso agli studi qualificanti, al mondo del lavoro e alla parità contributiva, così che possano crearsi le condizioni per un'effettiva autonomia economica, "*conditio sine qua non*" per il riconoscimento di pari dignità, pari valore, pari rispetto, pari forza di dire no alla violenza, alle relazioni tossiche, alle situazioni familiari mortificanti.

Ringrazio, dunque, Paola Di Nicola Travaglini, con cui ho avuto modo di condividere l'assegnazione alla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, e Francesco Menditto, già Procuratore capo presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Tivoli, per averci onorato della loro presenza e dei loro preziosi contributi.

Buon convegno a tutti!

Alessandra Bassi
Presidente della Corte di appello di Torino

Femminicidio: tracce culturali di un fenomeno attuale

Irene Barichello - Dal mito a Omero, da Draconte a Giustiniano: viaggio nella più antica e duratura forma di discriminazione umana

Il sociologo francese Pierre Bourdieu sostiene che il dominio maschile sulle donne è la più antica e duratura forma di oppressione esistente.

Inutile appellarsi alla scienza, sfogliare affannosamente manuali di "Storia dell'umanità" alla ricerca del fondamento biologico di una discriminazione antica quasi quanto *l'homo sapiens*: non esiste.

Yuval Noah Harari, nel suo *Da animali a dèi*, ci prova comunque e passa in rassegna quelli che potrebbero essere stati primati "naturali" dell'uomo sulla donna (come potenza muscolare, aggressività, competitività), ma niente: non esiste un principio discriminante biologico plausibile.

Anzi, Harari ci dimostra semmai che la biologia consente, mentre la cultura proibisce, rafforzando poi i propri divieti sostenendo che essa proibisce solo ciò che è innaturale. E così, almeno a partire dalla Rivoluzione agricola (12mila anni fa), la maggior parte delle società umane sono state (o sono ancora?) società patriarcali, in cui le donne sono considerate inferiori agli uomini.

Se si procede nei millenni e si arriva alle società greca e romana è possibile svelare – come sostiene Eva Cantarella nel suo *L'ambiguo malanno* – «se non il momento nel quale nacque la divisione dei ruoli sessuali, il momento nel quale questa divisione venne codificata e teorizzata: e cominciò quindi ad essere vista, invece che come un fatto culturale, come la conseguenza di una differenza biologica, automaticamente tradotta in inferiorità delle donne». Inutile precisare che per donne si intendono solo le libere, le schiave (e gli schiavi) essendo *oggetto* e non *soggetto* di diritto.

Sono i miti a raccontarci col loro linguaggio immaginifico lo sviluppo e la definitiva affermazione di tale gerarchia tra i sessi. Lo storico delle religioni Walter Otto sostiene che nella religione preomerica dominava l'elemento femminile, su tutti Gaia (la Terra); fino a quando – e ce lo narra Esiodo nella *Teogonia* (VIII-VII sec. a.C.) – non prese il potere il giovane Zeus, padre e re dell'intera generazione degli dèi olimpici, e con essi si affermò una visione del mondo nuova, tutta maschile. Maschile e potente al punto che Atena stessa, la meno femminilmente connotata fra le divinità, nacque dalla sola testa del padre Zeus.

Come andassero le cose per le donne nei secoli del cosiddetto Medioevo ellenico, dal crollo della civiltà micenea all'VIII sec. a.C. circa, lo hanno cantato aedi e rapsodi e lo

ha scritto Omero (o chi per lui). La donna deve essere innanzitutto bella, deve eccellere nei lavori domestici, essere pudica e fedele, soprattutto deve obbedire: ai padri prima, ai mariti poi e, lontani questi ultimi, ai figli maschi. Penelope a Telemaco, Andromaca ad Ettore. Della donna Omero, per bocca di Agamennone, insegna anche a diffidare: «è un essere infido la donna», e non solo se maga, ninfa o divinità minore (Circe, Calipso, le Sirene), ma anche se moglie.

È il tragico Eschilo (525-456 a.C.), nella sua *Oresteia*, a esporre i fatti. Clitennestra, moglie di Agamennone, è l'adultera per antonomasia. Fatto di Egisto il suo amante, ella attende il ritorno del marito solo per poterlo assassinare, vendicandosi così dell'oltraggio di avere portato con sé, come concubina, la troiana Cassandra e di avere avuto, in guerra, Criseide, ma soprattutto di aver sacrificato agli dèi la figlia Ifigenia per ottenere una felice navigazione. Può sembrare, così, che Clitennestra si ribelli alla morale tradizionale, per cui il concubinato dell'uomo era lecito, ma ci si sbaglia: suo figlio Oreste la assassinerà vendicando così il padre e quando verrà portato ad Atene per essere giudicato in un tribunale di cittadini presieduto da Atena (uno dei primi della storia), sarà difeso da Apollo e la sentenza, col voto determinante della dea, lo manderà assolto, perché «non è la madre generatrice di quello che è chiamato suo figlio:/ella è la nutrice del germe in lei seminato. Il genitore è colui/che la feconda».

La trilogia di Eschilo afferma così esplicitamente la subalternità del ruolo femminile persino nella procreazione. Nessuna novità, tutto sommato, dato che Esiodo aveva già insegnato che la donna Pandora, «ambiguo malanno» dato dagli dèi per castigo all'uomo, era impastata di terra e acqua. Aristotele (IV sec. a.C.) sancirà tutto questo nel *De generazione animalium*: la donna è materia passiva, l'uomo è spirito, principio attivo e creativo.

La legislazione di Draconte (VII sec. a.C.) prevedeva fino alla pena di morte per il solo adultero (sempre e solo uomo), in quanto la donna era semplice "adulterata", incapace di disporre di sé nel bene e nel male e dunque non punibile con la morte.

La situazione della donna migliora relativamente in epoca ellenistica, ma si tratta pur sempre di una minoranza di donne, quelle delle classi sociali più elevate, e spesso se le leggi ci parlano di maggiori diritti civili e libertà femminili, ad esse non corrisponde un effettivo cambiamento nella mentalità collettiva: quello che sancisce la legge è ancora fortemente riprovato e condannato dalla società (e nel 1961 in Italia sarà grottescamente la Corte Costituzionale ad adattarsi al pensiero comune: "l'ordinamento giuridico positivo non può del tutto prescindere [...] dalle valutazioni che si affermano [...] nella vita sociale. Ora, che la moglie conceda i suoi amplessi ad un estraneo

è apparso al legislatore, in base [...] alla prevalente opinione, offesa più grave che non quella derivante dalla isolata infedeltà del marito”.

Basterà qui ricordare solo brevemente che anche la società romana considerò la donna libera quasi esclusivamente nel suo ruolo di moglie e madre e che la relativa emancipazione da essa ottenuta verso la fine dell'età repubblicana fu spazzata via dal rigore nei costumi ripristinato, col *mos maiorum*, dall'impero. Inutile dire anche che della rivoluzionaria dottrina cristiana, che ammetteva tra i suoi fedeli gli emarginati di sempre, ossia schiavi e donne, si svilupparono e rafforzarono, una volta divenuta religione di Stato, soprattutto gli elementi atti a mantenere l'ordine costituito, fra cui la discriminazione sessuale: donna strumento del demonio; matrimonio ripiego buono a soddisfare legittimamente le tentazioni della carne e per giunta indissolubile, a differenza che nella Roma repubblicana, per cui molte infedeli vennero messe a morte, anche sul rogo. La prima pena detentiva della storia romana venne introdotta dall'imperatore Giustiniano che, poco incline alla pena di morte, intendeva così sanzionare con la massima punizione l'adulterio femminile: la traditrice doveva finire i suoi giorni in convento.

È in questo abisso temporale della storia umana che occorre piantare gli occhi prima di liquidare come mera sottigliezza linguistica l'uso di un termine come femmicidio o femminicidio.

Il termine femmicidio è usato per la prima volta dalla criminologa Diana H. Russell nel 1992 per indicare le uccisioni delle donne da parte degli uomini *per il fatto di essere donne*. Secondo lei «il concetto di femmicidio include quelle situazioni in cui la morte della donna rappresenta l'esito [estremo] di atteggiamenti o pratiche sociali misogine» radicati nelle nostre società.

Usato diffusamente ed erroneamente come sinonimo di femmicidio, il termine femminicidio ha invece un significato più complesso, che concerne anche gli aspetti sociologici della violenza e le implicazioni politico-sociali del fenomeno. Introdotto nel 2004 dall'antropologa messicana Marcela Lagarde, il termine femminicidio esprime «la forma estrema della violenza di genere contro le donne, prodotto dalla violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato attraverso varie condotte misogine, quali i maltrattamenti, la violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria, istituzionale, che comportano l'impunità delle condotte poste in essere, tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una condizione indifesa e di rischio, possono culminare con l'uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa».

Il femmicidio non è mai un fatto isolato, un gesto folle e improvviso, ma è l'ultimo atto di un ciclo di violenze; esso individua una responsabilità sociale e statale nel persistere, ancora oggi, di un modello socio-culturale patriarcale, in cui la donna è subordinata, soggetto discriminabile, violabile, uccidibile.

Per questo il termine omicidio non basta, in quanto le motivazioni che spingono al femminicidio violano anche i diritti di non discriminazione per sesso garantiti dall'articolo 3 della nostra Costituzione.

Occorrono pertanto non solo leggi chiare e pene certe, ma anche – come ricorda la giovane avvocatessa Barbara Spinelli nel suo [blog](#) – l'impegno a formare ed educare istituzioni e società che garantiscano alle donne una vita libera da ogni forma di violenza: promuovere una cultura che non le discrimini; adottare ogni misura idonea a prevenire la violenza maschile su di esse; proteggere quelle che vogliono fuggire dalla violenza maschile, perseguire i crimini commessi nei confronti delle donne.

È ora che si restituisca alle bambine, alle ragazze e alle donne la libertà di essere se stesse, di essere pienamente soggetti di diritto, uniche padrone di sé e non proprietà degli uomini che le uccidono nelle loro case, le bruciano lungo i cigli delle strade o in gabbie come animali, in ogni tempo e a ogni latitudine.

Il concetto di femminicidio nella tragedia greca si può osservare attraverso casi come quello di **Medea**, che uccide i figli per vendetta contro il marito Giasone, e **Antigone**, che affronta la morte per aver disobbedito alla legge del re Creonte, ma è Medea a rappresentare più chiaramente una vendetta femminile violenta, sebbene non sia un caso di uccisione da parte di un uomo. La tragedia greca spesso presenta figure femminili che, a causa delle loro azioni o delle violenze subite, si trovano in situazioni estreme, come nel caso di Medea, che commette atti atroci, oppure nel sacrificio di Ifigenia.

Esempi di tragedie con temi di violenza e vendetta

- **Medea (Euripide)**: Medea uccide i figli per vendicarsi di Giasone, suo marito, che l'ha abbandonata per sposare un'altra donna. Questo atto di violenza estrema, motivato dal tradimento e dalla sofferenza, la rende una delle figure femminili più complesse e iconiche della tragedia greca.
- **Ifigenia (mitologia greca)**: Il mito di Ifigenia rappresenta il sacrificio di una giovane donna per volere del padre e degli dei, un evento in cui l'individuo viene sacrificato per il bene comune. Questo evento assume un valore simbolico che si riflette anche nella tragedia.

- **Clitennestra (Eschilo, Euripide):** Clitennestra, moglie di Agamennone, commette l'omicidio del marito per vendicarsi del sacrificio di Ifigenia, sua figlia. Questa figura, come Cassandra, rappresenta la ribellione e la vendetta contro il potere maschile.

Punti salienti

- **Vendetta femminile:** La tragedia greca esplora spesso il tema della vendetta femminile, in cui donne potenti e carismatiche, come Medea e Clitennestra, compiono atti di violenza estrema per punire il torto subito.
- **Sacrificio e morte:** Il sacrificio di Ifigenia è un esempio di come le donne, spesso senza alcun potere di scelta, siano state oggetto di decisioni che portano alla loro morte o a sofferenze atroci.
- **Figure femminili complesse:** Medea è una figura complessa che incarna sia la vittima che l'aguzzina, una figura che suscita sia disprezzo che empatia, ma che dimostra la sua forza e determinazione, tanto da essere considerata un simbolo del protofemminismo.